

Scheda n. 380

Precisazioni circa la normativa relativa alle gite e visite d'istruzione (Nota 2209/12)

Diritto allo studio - Visite didattiche e gite scolastiche

Il Ministero con la [Nota n° 2209 del 11/04/2012](#) ha dato chiarimenti su quali debbono essere le norme da applicarsi in materia di gite e visite di istruzione.

Ha precisato che ormai la normativa in proposito è attribuita alle scuole autonome ed in particolare alle **delibere del Collegio dei Docenti** e del **Consiglio di Istituto** in base agli artt. 7 e 10 comma 3 lett. e) del [Testo Unico D.lgs n° 297/94](#). Conseguentemente **la precedente normativa amministrativa** del Ministero in materia, che **non viene abrogata**, *"costituisce un opportuno riferimento per orientamenti e suggerimenti operativi, ma non riveste più carattere prescrittivo"*.

OSSERVAZIONI

In proposito è necessario però precisare che **tra la normativa che perde il "carattere prescrittivo"** sono **espressamente elencate**, tra le altre, anche la [C.M. n° 291/92](#), la [C.M. n° 623/96](#) e la [Nota n. 645/2002](#) che **contengono delle indicazioni riguardanti la partecipazione a gite e visite d'istruzione degli alunni con disabilità**.

Resta fermo che tali alunni hanno un **diritto pieno ed incondizionato alla partecipazione a gite e visite d'istruzione** in forza del **principio di integrazione scolastica** presente in tutto il nostro ordinamento ed in particolare anche nel Regolamento sull'Autonomia Scolastica di cui al [DPR n° 275/99](#), art. 4, comma 2, lett. c).

A tal proposito le Circolari e la [Nota](#) sopra citate contengono dei **principi**, diretta conseguenza della normativa sull'integrazione scolastica, **che mantengono il loro carattere prescrittivo quali**:

- il diritto degli alunni con disabilità ad **essere accompagnati**, ove necessario, **da un qualunque membro della comunità scolastica** e non necessariamente solo dal docente per il sostegno;
- che i Dirigenti Scolastici nello stipulare i contratti con le agenzie di viaggio debbono far sì che **siano garantiti itinerari, mezzi di trasporto ed alloggi accessibili a tali alunni**;
- che **le spese di accompagnamento non debbono essere a carico dell'alunno con disabilità**, che invece deve pagare la sua quota come tutti i compagni, perchè se tali spese venissero



poste a suo carico, si determinerebbe nei suoi confronti una **manifesta discriminazione perseguibile** ai sensi della [L. n° 67/06](#).

Conseguentemente **nessuna istituzione scolastica autonoma può sentirsi autorizzata** dalla non prescrittività delle precedenti circolari e [Nota](#) ministeriale in materia, **a rendere più onerose o difficili o ad impedire le gite e le visite d'istruzione agli alunni con disabilità**.

Vedi anche le schede:

n° 119. [Ribadito il diritto alle gite scolastiche](#)

n° 13. [Gite scolastiche](#)

12/04/2012

Salvatore Nocera

Responsabile dell'Area Normativo-Giuridica
dell'Osservatorio Scolastico sull'Integrazione dell'AIPD Nazionale
E-Mail: osservscuola.legale@aipd.it